



SENT. 62 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario Dott.ssa

Laura ALESIANI, quale giudice designato, ha pronunciato, in esito

all'udienza in data 26 novembre 2025, la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 971** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle

d'Aosta nei confronti del comune di Cogne mancata resa di conto agente

interno della riscossione di Cogne (parchimetri) - GUICHARDAZ Laurent es.

fin. dal 2010 al 2019

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c;

VISTI gli atti di causa;

PRESENTI, all'udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025, la

Segretaria Dott.ssa Geltrude PETRINI;

UDITO il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale, Dott.

Quirino LORELLI e del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Francesca

COZZA.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa sezione in data 8 maggio 2025, la Procura

	regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell'agente contabile in epigrafe.	
	In accoglimento del predetto ricorso, con proprio decreto n. 11/2025, si assegnava all'agente contabile in questione il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti sopra indicati all'Ente e, a quest'ultimo, ulteriori 30 giorni per il deposito dei conti stessi presso la Sezione giurisdizionale.	
	Risulta che il Comune di COGNE abbia provveduto, entro il termine assegnato, al deposito dei conti predetti.	
	Con proprio decreto, in data 7 novembre 2025, veniva fissata l'udienza ai fini della definizione del giudizio per resa di conto sopra richiamato.	
	All'udienza odierna, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l'obbligo del deposito adempiuto per intero, impregiudicata ogni valutazione circa la regolarità dei conti medesimi.	
	La causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, anche ai sensi dell'art. 144 c.g.c., con sentenza anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso conforme e condiviso da questo Giudice v., da ultimo, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023).	
	2	

	Inoltre, atteso che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi	
	dell'articolo 41, comma 4, c.g.c. non richiederebbe motivazione, questo	
	Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che	
	dichiari motivatamente l'estinzione del giudizio per resa di conto debba essere	
	costituito dalla sentenza (in tal senso, recentemente, v., anche, Sez.	
	giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 36/2024; Sez. giurisdizionale per	
	la Regione Basilicata n. 14/2024; Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria	
	n. 63/2024; Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/2024; questa	
	Sez. giurisdizionale n. 34/2024 e n. 29/2025).	
	La sentenza, inoltre, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello	
	scopo (art. 38, comma 2, c.g.c.).	
	Considerato che risulta che i conti oggetto del presente giudizio siano stati	
	depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l'odierna	
	udienza, questo Giudice deve, pertanto, procedere alla definizione del giudizio	
	per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata	
	materia del contendere.	
	Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da	
	parte del Magistrato designato, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 145	
	e ss. c.g.c.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, in	
	composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del	
	contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.	
	Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.	
	3	

[illegible]